

DISEGNO DI LEGGE N° 62

"NORME DI CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO  
DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI"

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 184 II Legislatura

Approvato dalla G.R. nella seduta del 13/10/1980.

# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE

Il governo ha rinviato al riesame del Consiglio Regionale il disegno di legge regionale concernente le norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali richiamando:

- 1) la necessità di una più stretta aderenza della normativa alla legge n.335 del 19/5/1976 e alla legge 29/2/1980 n.33;
- 2) l'opportunità di una compiuta disciplina del sistema contrattuale delle Unità Sanitarie locali;
- 3) la puntualizzazione della titolarità dei beni dell'unità sanitaria locale.

Ritenuto di aderire alle osservazioni così formulate in quanto in linea con il tessuto organizzativo della legge stessa si è proceduto ad un adeguamento degli articoli interessati dal rinvio.

In particolare è stato introdotto un più esplicito rinvio al decreto legge del 30/12/1979 n.633 convertito con legge 29/2/1980 n.33 negli artt.13, 78, 79, così anche per quelle previsioni normative che presentavano difformità dalla legge n.355/1976 si è provveduto ad una riproposizione in stretta analogia con le disposizioni della citata legge n.355 (artt.16, 17, 18, 19, 20, 37).

Per quanto concerne la disciplina del sistema contrattuale sono stati totalmente riformulati gli articoli 65 e 68 con i quali si è provveduto a disciplinare compiutamente la materia.

Infine per la titolarità del patrimonio delle Unità Sanitarie locali si è provveduto ad esplicitare nell'art.69 che gli atti afferenti il patrimonio sono compiuti dalle UU.SS.LL. in nome e per conto dei Comuni, proprietari dei singoli beni.

L'ASSESSORE REGIONALE  
(Dr. Giuseppe Zingrillo)

# REGIONE PUGLIA

## Art. 13

(Classificazione delle entrate e delle spese)

Le entrate e le spese di bilancio sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I°: parte corrente

Titolo II°: parte in-conto capitale

Titolo III°: partite di giro e contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo l'entrate e le spese si ripartiscono in categorie secondo la natura economica, ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio.

Per le classificazioni di cui ai precedenti commi, le unità sanitarie locali debbono attenersi allo schema di bilancio che sarà predisposto dalla Giunta Regionale in conformità e nel rispetto della normativa di cui al n.10 dell'art.50 della legge 23/12/1978, n. 833.

Tale schema può essere integrato o variato dalla Giunta Regionale in relazione a sopravvenute esigenze.

# REGIONE PUGLIA

Art. 16

(Esercizio provvisorio del bilancio)

Le unità sanitarie locali sono autorizzate all'esercizio provvisorio fino alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 aprile.

Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo del bilancio ~~per~~ ogni mese dell'esercizio provvisorio ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spesa non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi ovvero di spese obbligatorie.

Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora approvato dall'Assemblea generale, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato. Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio deliberato dall'Assemblea non sia ancora esecutivo è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo.

Nel caso di rinvio del provvedimento di approvazione del bilancio, la gestione provvisoria del bilancio è autorizzata limitatamente ai capitoli non sottoposti ad osservazioni; <sup>per</sup> le rimanenti parti e capitoli è autorizzata la gestione provvisoria nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

# REGIONE PUGLIA

## CAPO II

### VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

#### Art. 17

(Assestamento e variazione di bilancio)

Il Comitato di gestione predispone entro il 31 maggio e l'Assemblea generale approva entro il 30 giugno, l'assestamento del bilancio sulla scorta delle risultanze accertate per l'esercizio precedente.

Qualora in sede di assestamento sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'Assemblea delibera su proposta del Comitato di Gestione l'utilizzo per interventi di investimento.

Nel caso di riscontro di saldo finanziario negativo, l'Assemblea, previa acquisizione degli atti adottati per il ripiano del disavanzo di gestione, provvede alla iscrizione in bilancio delle parti contabili inerenti alla copertura del saldo finanziario negativo.

Successive variazioni possono, altresì, essere apportate al bilancio nel corso dell'esercizio e comunque non oltre il 30 novembre.

E' fatto divieto di deliberare trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale.

Sono altresì vietati gli storni tra i residui e tra i residui e gli stanziamenti della competenza.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 18

( Fondi di riserva per le spese impreviste)

Nel bilancio é iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva non superiore al 2% delle spese correnti dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere a spese non previste - all'atto dell'approvazione del bilancio - le quali abbiano carattere di assoluta necessit , non impegnino in alcun modo i successivi bilanci, e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.

Il prelevamento di tali somme a favore di altri capitoli di bilancio é disposto con provvedimento del Comitato di gestione da approvarsi dall'Assemblea generale qualora superi un dodicesimo dello stanziamento per ogni mese.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 19

( Fondo di riserva del bilancio di cassa )

Nel bilancio é iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti determinati in sede di previsione iniziale.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa é disposto con provvedimento del Comitato di gestione.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al precedente articolo é determinato entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.

# REGIONE PUGLIA

Art. 20

( Anticipazioni di cassa )

Per far fronte a temporanee deficienze di cassa, le Unità Sanitarie Locali potranno contrarre anticipazioni con il Tesoriere.

La anticipazione é deliberata dal Comitato di gestione in base alle condizioni previste dalla convenzione che disciplina il servizio di Tesoreria.

Le eventuali anticipazioni devono essere estinte con le somministrazioni delle quote trimestrali del fondo sanitario regionale.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 24

( Contenuto e forma degli ordinativi di incasso)

Gli ordinativi di incasso, distinti a seconda che si riferiscono al conto della competenza od al conto dei residui, hanno un numero di ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'esercizio cui si riferisce l'entrata;
- b) gli elementi relativi alla classificazione del bilancio;
- c) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;
- d) la causa del versamento ;
- e) la somma da incassare scritta in lettere e in cifre;
- f) la data di emissione;
- g) il numero e la denominazione del capitolo di entrata.

# REGIONE PUGLIA

Art. 30

( Liquidazione delle spese )

La liquidazione consiste nella identificazione del creditore, determinazione dell'ammontare esatto del debito ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, qualora prevista, la iscrizione in inventario dei beni.

Alla liquidazione delle spese ~~ex~~ già impegnate con deliberazione esecutiva provvede ordinariamente il Comitato di gestione con atto non soggetto a controllo.

Il Comitato di gestione può delegare alla liquidazione il suo Presidente ed i responsabili di settore, di ufficio o di presidio che provvedono previo accertamento della regolarità della prestazione o della fornitura e dei documenti giustificativi.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 31

( Pagamento delle spese )

Il pagamento delle spese viene disposto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa mediante mandati diretti, individuali e collettivi, a favore dei creditori, tratti sulla Tesoreria.

Nei casi e con le modalità previste all'art. 41 è altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposti mandati di anticipazione.

I titoli di spesa sono firmati dal Presidente del Comitato di gestione o da chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento o da uno dei componenti del Comitato stesso, delegato dal Presidente, e controfirmati dal responsabile dei servizi finanziari dell'ufficio di direzione della Unità Sanitaria Locale o da chi lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento.

Non può farsi luogo a pagamento delle spese conseguente a atti deliberativi, se tali atti non siano divenuti esecutivi ovvero risultino dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi delle norme vigenti in materia.

Prima di emettere i titoli di spesa deve essere verificata dall'Ufficio dei servizi finanziari la causa legalità del pagamento e deve essere, altresì, riscontrata che la somma da pagare sia correttamente riferita al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza, nonché la somma da pagare, l'esatta imputazione a capitolo di spesa ed il suo contenimento entro i limiti dello stanziamento.

# REGIONE PUGLIA

Art. 33

( Estinzione dei titoli di pagamento )

La Tesoreria estingue i mandati di pagamento nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di competenza e di cassa ed in conformità alle altre disposizioni di leggi vigenti.

Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo e dalle disposizioni della presente legge circa l'erogazione di fondi mediante il servizio di economato e tramite funzionari delegati, il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dalla Tesoreria sulla base dei mandati di pagamento previsti dalla presente legge.

L'ufficio dell'Unità Sanitaria Locale ordinatore del pagamento può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli che i mandati siano estinti dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità:

- a) accredito in c/c bancario o postale, intestato al creditore;
- b) commutazione in assegno circolare non trasferibile dell'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata; le relative spese rimangono a carico del creditore;
- c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa e spese a carico del richiedente.

I mandati di pagamento, commutati ai sensi del presente articolo, in assegni circolari o in vaglia postali, si considerano titoli pagati agli effetti del conto finanziario.

Le dichiarazioni di accredito o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'opera-

# REGIONE PUGLIA

zione e il timbro del tesoriere; al mandato di pagamento deve essere alligato l'avviso di ricevimento.

La Tesoreria é tenuta al pagamento anche in mancanza del relativo mandato, delle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute riguardanti imposte, quote di ammortamento mutui e di altre somme per le quali sia prevista la anticipazione da norme di legge. In tali casi la tesoreria richiede immediatamente al servizio finanziario l'emissione del relativo mandato.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 37 ( Residui passivi )

Le somme impegnate e non pagate entro il 31 dicembre a norma dell'art.30 costituiscono residui passivi.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente art.28 entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa.

# REGIONE PUGLIA

Art. 42

( Assegnazione di fondi ai funzionari delegati )

Il Comitato di gestione può autorizzare, con atto deliberativo, aperture di credito a favore di funzionari delegati stabilendo i limiti e le modalità di utilizzo.

Il funzionario delegato effettua i prelevamenti dell'apertura di credito mediante buoni di prelevamento a proprio favore per i pagamenti in contanti da lui direttamente eseguibili ovvero mediante ordinativi intestati ai creditori.

Il prelievo è effettuato nei limiti dell'apertura di credito autorizzata per ciascun capitolo.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 43

( Rendicontazione da parte dei funzionari delegati )

Ciascun funzionario delegato deve rendere il conto delle somme erogate, corredato dei documenti giustificativi delle spese, trimestralmente o a scadenze diverse fissate nell'atto amministrativo di delega e comunque alla fine di ogni esercizio finanziario.

Il rendiconto distinto per ciascun capitolo dovrà essere comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lasci l'incarico.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venti giorni dalle scadenze di cui al primo comma o dal verificarsi di eventi che comportino la cessazione dell'incarico ai sensi del comma precedente.

I competenti uffici dell'Unità Sanitaria Locale, effettuati i riscontri e le verifiche necessari, trasmettono il rendiconto al Comitato di gestione, il quale, con proprio atto, lo approvando dando discarico al funzionario incaricato delle somme erogate.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese sostenute e dei pagamenti eseguiti.

# REGIONE PUGLIA

Art. 65

( Forme contrattuali )

a) Asta pubblica

L'asta pubblica é preceduta da avviso affisso presso la sede dell'Unità Sanitaria Locale. Un estratto di esso é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o a larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve svolgersi la gara, le prescrizioni e condizioni per l'ammissione alla stessa e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione.

b) licitazione privata

La licitazione privata, preceduta dal preventivo avviso di cui all'art. 7 della legge 2/2/1973, n. 14 e successive modificazioni, ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo nel giorno stabilito, formato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base.

Nella lettera di invito dovrà, inoltre, essere precisato il criterio scelto tra quelli successivamente indicati nel presente articolo.

L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara é fatta dal Comitato di gestione assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara. A tal uopo il Comitato predispone ed aggiorna appositi elenchi per categorie merceologiche.

c) criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

## REGIONE PUGLIA

Le gare per awta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito e sono presiedute ed aggiudicate dal Presidente del Comitato di gestione o suo delegato, membro del Comitato, assistito da un funzionario verbalizzante.

L'aggiudicazione é effettuata in base ai seguenti criteri:

- 1°) per i contratti dai quali deriva una entrata per l'Unità Sanitaria Locale al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o lettera di invito.
- 2°) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'Unità Sanitaria Locale, fermo restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui alle leggi 2/2/1973, n.14, 8/8/1977 n.584, e 3/1/1978, n.1, al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni e dei servizi che formeranno oggetto del contratto, debbano essere confermati ad appositi capitoli o disciplinari tecnici; ovvero a favore dell'offerta più economicamente vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo <sup>ultimo</sup> caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolo di oneri o nel bando di gara con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento. Per i contratti da aggiudicarsi al prezzo più basso perché conformati ad appositi capitoli o disciplinari tecnici, l'Unità Sanitaria Locale ha facoltà di rigettare, con provvedimento motivato, escludendone dalla gara, le offerte che risultino inferiore per oltre il 15% alla media delle offerte pervenute.

# REGIONE PUGLIA

La gara é dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

L'aggiudicazione rimane valida anche in mancanza della firma del verbale da parte dell'aggiudicatario.

## d) appalto concorso

L'appalto concorso é ammesso per speciali lavori o forniture di particolare complessità tecnico-scientifica o che richiedano competenze e mezzi di esecuzione speciali.

Le persone o ditte prescelte sono invitate, nei termini, nei modi e nelle forme stabilite dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, o del servizio corredato dei relativi prezzi.

La scelta del progetto é effettuata dal Comitato di gestione su proposta di apposita Commissione tecnica costituita con delibera del Comitato stesso, previo esame comparativo dei diversi progetti, dell'analisi dei prezzi relativi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze, il Comitato di gestione può indire nuovo appalto concorso.

Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per l'elaborazione dei progetti dai medesimi presentati.

La mancata aggiudicazione non dà luogo ad indennizzi o rimborsi.

## e) trattativa privata

La trattativa privata é ammessa:

- quando per qualsiasi motivo la pubblica gara non sia stata aggiudicata;
- per l'acquisto di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso

# REGIONE PUGLIA

di pubbliche offerte.

- per l'acquisto e la locazione di immobili destinati a servizi o ad uffici dell'Unità Sanitaria Locale;
- per contratti di importo non superiore a £.30.000.000, con l'esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentano ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti lavori, forniture o servizi;
- per motivi d'urgenza dovuti a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento;
- in caso di rescissione di contratto ove sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso.

La trattativa privata può aver luogo solo quando siano state interpellate almeno tre ditte comprese negli elenchi predisposti per categorie merceologiche.

## Servizi in economia

Con atto deliberativo del Comitato di Gestione è approvato il regolamento per i lavori, i servizi o forniture eseguiti in economia.

# REGIONE PUGLIA

Art. 68

( Formazione e stipulazione dei contratti )

Salvo il caso di cui al 2° comma dell'art.67 la stipulazione del contratto deve avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

Per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

La comunicazione di cui al 1°e 2° comma deve essere effettuata entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla accettazione dell'offerta.

Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Unità Sanitaria Locale ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione o l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta di risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ed altri della prestazione.

A garanzia dell'offerta e della esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo.

La ditta concorrente può essere esonerata dalla cauzione provvisoria qualora la medesima vanti nei confronti dell'Unità Sanitaria Locale un credito liquido ed esigibile per un importo pari al 5% dell'ammontare presunto della fornitura.

Si prescinde dalla cauzione definitiva nei casi in cui il contratto non supera l'importo di lire cinquemilioni escluso ogni frazionamento, ripetizione, completamento o ampliamento di precedenti lavori o forniture.

# REGIONE PUGLIA

L'Unità sanitaria locale provvede a restituire entro dieci giorni dall'aggiudicazione alle ditte o persone non aggiudicatricie i depositi cauzionali provvisori eventualmente costituiti.

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienze o ritardi nell'esecuzione del contratto.

I contratti devono aver termine e durata certa e per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità e convenienza.

I contratti sono stipulati dal Presidente del Comitato di gestione o da un suo delegato in forma pubblica o privata secondo le disposizioni di legge. I contratti possono, inoltre, essere stipulati mediante:

- 1)- scrittura privata firmata dall'offerente e dal Presidente del Comitato di gestione o da un suo delegato;
- 2)- obbligazione stesa appiedi del capitolato;
- 3)- per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio quando sono ~~esclusi~~ conclusi con ditte commerciali.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 69

(Acquisto ed alienazione dei beni patrimoniali)

Fanno parte del patrimonio assegnato alle Unità Sanitarie Locali tutti i beni immobili e i beni mobili di proprietà dei Comuni, funzionali ai servizi sanitari gestiti dalla Unità Sanitaria Locale.

Tutti gli atti degli organi dell'Unità Sanitaria Locale in ordine all'amministrazione e gestione del patrimonio sono compiuti in nome e per conto dei Comuni proprietari dei singoli beni.

L'acquisto, l'alienazione dei beni immobili è deliberato dall'assemblea generale su proposta del Comitato di Gestione, previo parere motivato dal Consiglio Comunale nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile.

I Comuni devono pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso il quale, senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

Qualora l'assemblea dell'Unità Sanitaria Locale delibera in difformità del parere espresso dal Comune deve motivare la decisione.

All'acquisto e all'alienazione dei beni mobili provvede il Comitato di Gestione dandone comunicazione al Comune interessato per le conseguenti variazioni di inventario.

# REGIONE PUGLIA

## SERVIZIO TESORERIA

### Art. 78

#### ( Affidamento Servizio di Tesoreria )

Il servizio di tesoreria é affidato, mediante appalto o trattativa privata, ad una delle istituzioni creditizie indicate nel D.M. 2/8/1980 (G.U. n.223 del 14/8/1980), operanti nell'ambito territoriale delle unità sanitarie locali.

A parità di condizioni il servizio di tesoreria viene affidato all'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per il comune o per la maggior parte dei comuni o per le comunità montane operanti nell'ambito territoriale delle unità sanitarie locali.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva lo schema di capitolato per l'affidamento dei servizi di tesoreria, in conformità e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art.8 del D.L. 30/12/1979 n.633 convertito con legge 29/2/1980, n.33.

# REGIONE PUGLIA

Art. 79

( Capitolato del servizio di tesoreria )

Il capitolato deve prevedere:

- i criteri per l'affidamento del servizio;
- le modalità per la riscossione ed il versamento delle entrate, per il rilascio delle quietanze, per l'esecuzione dei pagamenti, per le anticipazioni obbligatorie di cassa, per il deposito a frutto delle giacenze eccedenti il fabbisogno ordinario di cassa;
- le modalità per la tenuta dei registri obbligatori;
- le modalità per la comunicazione dei provvedimenti regionali ed ogni altro elemento inerente al servizio di tesoreria;
- le modalità per le verifiche periodiche di cassa, per la rendicontazione dei movimenti attivi e passivi e per la resa del conto della gestione annuale;
- la tenuta di una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari nell'interesse di una chiara rilevazione contabile;
- l'invio giornaliero alle unità sanitarie locali di apposita distinta dalla quale risultino analiticamente le riscossioni ed i pagamenti effettuati dal tesoriere.

Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano in conformità e nell'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale di cui all'art.8 del D.L. 30/12/1979, n.633, convertito con legge 29/2/1980, n.33.

# REGIONE PUGLIA

Art. 80

( Responsabilità del Tesoriere )

Il tesoriere della unità sanitaria locale é responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge e delle disposizioni concernenti le modalità di funzionamento del servizio di tesoreria di cui alla legge 29/2/1980, n.33.

Il tesoriere della unità sanitaria locale é inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dalla assunzione del servizio.

La vigilanza ed il riscontro esercitati dai dipendenti della unità sanitaria locale sulla gestione del servizio di tesoreria non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.

Il tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa, relativa all'esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto e, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.

Il responsabile dei servizi finanziari della Unità sanitaria locale appone il visto di regolarità sul suddetto conto, previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell'unità sanitaria locale e i dati evidenziati in tale conto.